



adottata dal Direttore Generale in data 30 AGO. 2012

OGGETTO: D.Lgs. 18-7-2011 n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria –Stipula convenzione ex art. 4 comma 5 D.Lgs 18 luglio 2011, n° 140.

Su proposta del Responsabile degli affari generali e legali il quale

VISTO il decreto Legislativo 18.07.2011, n. 140 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto Legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore sono trasferite al Servizio sanitario della regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.  
La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite con il decreto attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/12 del 24.4.2012 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 140 del 18 luglio 2011 " Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria ". Linee guida per l'organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del richiamato decreto con apposite convenzioni, da stipularsi tra le Aziende Sanitarie e il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

VISTA nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità protocollo n° 19049 del 24/07/2012 con la quale vengono indicate le modalità per l'attuazione del passaggio al servizio sanitario delle funzioni medico legali nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria.

Visto il D.lgs 502/1992 e s.m.i.

Vista la L.R. n.10/2006

Visto il D.Lgs 140/2011


Sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA


Per i motivi in premessa

- Di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 comma 5 del D.Lgs, 140/2011 in ordine alla nomina del personale medico per le prestazioni medico legali al personale del Corpo della Polizia penitenziaria, cos' come individuati nell'allegato schema di convenzione.
- Di approvare lo schema di convenzione redatto in conformità alle linee guida regionali, approvate con DGR n° 17/12 del 24.4.2012, ed alle specifiche di attuazione contenute nella circolare Assessorato Igiene e Sanità protocollo n° 19049 del 24/07/2012.


Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario  
Dott. Franco Trincas



Resp. Serv. Proponente



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 152 del 30 AGO. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 31 AGO. 2012 al 14 SET. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



DESTINATARI:

Direttore Distretto sanitario di Iglesias

IG  
DS  
LA

ASL 7

PG/2012/ 0018068 del 28/08/2012 ore 10,27

Mittente RAS

Assegnatario DIREZIONE GENERALE - Direttore

Classifica 1.1.1 Fascicolo 2 del 2012



V. S. COLICIS  
AA/Gen.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativo o dell'assistenza farmaceutica

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Sanità  
Prot. Uscita del 24/07/2012  
nr. 0819049  
Circolare XV.6.2.9  
12-01-06

Al Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie  
della Regione Sardegna

e p. c. Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
per la Sardegna

Al Centro per la Giustizia Minorile

Loro Sedi

Oggetto: **Dellibera Giunta Regionale n. 17/12 del 24.04.2012 recante approvazione Linee Guida per l'organizzazione del Servizio di Sanità Penitenziaria nella Regione Sardegna ai sensi del D.lg. n. 140 del 18 luglio 2011, indicazioni per l'attuazione del passaggio al SSR delle funzioni medico legali nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria.**

Al sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 140/2011, art. 4, comma 5, le prestazioni medico legali in favore della Polizia Penitenziaria devono essere svolte da medici delle Aziende Sanitarie nel cui territorio è ubicato ciascun Istituto Penitenziario, Istituto Penale per Minorenni e Centro di Prima Accoglienza. Il suddetto D.lgs, per la concreta attuazione, rinvia alla stipula di convenzioni [...] tra il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e il direttore del Centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il richiamo della norma allo strumento convenzionale ha lo scopo di consentire alle Aziende, in accordo con gli Uffici del Ministero indicati, di modulare e precisare lo svolgimento delle suddette funzioni in conformità alle proprie esigenze concrete, fermo restando che la stipulazione delle suddette convenzioni è da considerarsi un adempimento obbligatorio ai sensi di legge.

Inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/12 del 2012, <<Decreto Legislativo n. 140 del 18 luglio 2011 Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria>>. Linee guida per l'organizzazione del servizio e il trasferimento dei rapporti di lavoro>>, prevede che le suddette competenze siano svolte dalla Asl individuando la materia tra le aree tematiche di particolare interesse (punto 2.1 dell'allegato 1 e punto 5 dell'allegato A).

Per la definizione delle funzioni da affidare ai medici individuati dalle Aziende si raccomanda, oltre alla redazione della convenzione in base allo schema tipo indicato dalla norma (reperibile all'indirizzo <http://www.trovanorma.salute.gov.it/dettaglioAlto.spring?id=31441>), di fare riferimento alla Direttiva DIFESAN N. 5000/2007, alla nota n. 2041/san. del 11/04/2007, alla Circolare del 26/11/2007 del Ministero della Giustizia "Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio" e alle disposizioni di dettaglio per il Corpo di Polizia Penitenziaria, che evidenziano le disposizioni di dettaglio in



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Servizio medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica.

relazione alle procedure per gli accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che dovranno essere svolte dalle ASL con gli opportuni adattamenti da inserire in convenzione.

A tal proposito si ricorda che la Legge 740/1970, al comma 7 dell'art. 38, e la circolare n. 513930 del 9/10/1993 del Ministero della Giustizia, individuavano nella figura del medico incaricato il corrispettivo dell'ufficiale medico (D.S.S.), quindi l'Amministrazione Penitenziaria si avvaleva di questa figura, al fine di verificare attraverso un suo intervento, la condizione sanitaria e/o predisporre gli atti necessari alla richiesta di accertamenti da eseguirsi presso le commissioni mediche ubicate negli Ospedali Militari.

L'Osservatorio Regionale, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e di monitoraggio dell'attuazione delle linee guida regionali, ha fornito le seguenti indicazioni:

1. l'Assessorato d'Intesa con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria/Centro Giustizia Minorile e con le Asl provveda ad individuare i medici che faranno parte della Commissione Medica istituita presso l'Ospedale Militare di Cagliari per l' idoneità al Servizio del Personale del citato Corpo. Per esigenze di economicità sarebbe auspicabile, ove possibile, che tali medici siano dipendenti delle Asl più vicine alla sede della Commissione;
2. le Aziende Sanitarie provvedano, con urgenza, a individuare i medici incaricati di garantire le prestazioni medico legali nei confronti della Polizia Penitenziaria, come precisata nella normativa e nelle circolari citate in precedenza, provvedendo alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 140/11;
3. nelle more della stipula delle convenzioni i medici che ancora operano ai sensi dell'art. 50 della legge n. 740/70 presso gli Istituti penitenziari debbano, considerato che i relativi rapporti restano regolati da tale legge, continuare a effettuare le prestazioni medico legali nei confronti della Polizia Penitenziaria.

Ciò premesso, si evidenzia che le "indicazioni procedurali per il D.S.S." contenute a pagina 3 e seguenti della citata Direttiva DIFESAN sono da intendersi proprie dei medici che saranno individuati dalle Asl nel citato protocollo d'intesa e che saranno destinati a operare, per le suddette funzioni, o presso l'Istituto Penitenziario in cui risulta in carico il personale di Polizia Penitenziaria di cui va verificata l' idoneità al servizio o presso le strutture aziendali in base a quanto stabilito nella più volte citata convenzione. Il medico individuato dalla Asl in qualità di D.S.S., dovrà quindi attenersi scrupolosamente alle disposizioni della Circolare emanata dal Ministero della Giustizia il 26/11/2007 utilizzando la modulistica ad essa allegata, per gestire, senza l'intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinino periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o di convalescenza; compete inoltre allo stesso medico la compilazione della certificazione sanitaria necessaria, all'invio presso la competente C.M.O. del personale della Polizia Penitenziaria quando si verifichino le condizioni indicate dalla citata circolare.

Distinti saluti

D.Cossu G.1

G.P.Ortu coord. G.1

M. Tidore Dir. Serv. 6

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluca Catabro

Rep. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI MEDICO LEGALI IN FAVORE DEL PERSONALE DEL  
CORSPO DELLA SANITA' PENITENZIARIA- ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281-

L'anno duemiladodici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ,=====

T R A

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, Dott. Maurizio  
Calamida

ed

Il Provveditore regionale per l'Amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del Centro  
per la Giustizia Minorile

VISTO IL DECRETO DEL Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che in  
attuazione dell'articolo 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce le  
modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento di tutte le funzioni  
sanitarie svolte all'interno del circuito dell'Amministrazione penitenziaria e della  
giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO che il personale medico dell'Amministrazione penitenziaria e della  
Giustizia minorile, fino al trasferimento del medesimo e delle relative risorse  
finanziarie al Servizio sanitario nazionale previsto dal succitato decreto 1° aprile  
2008, forniva prestazioni medico - legali nei confronti del personale del Corpo di  
Polizia Penitenziaria, ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive  
modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che dalla data di entrata in vigore del decreto 1° aprile 2008 il  
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la giustizia  
minorile risultano privi di un autonomo servizio sanitario;

Azienda Sanitaria Locale n° 7

La Società

RITENUTO che occorre assicurare la continuità delle prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;

stipulano e convergono quanto segue

L'azienda Sanitaria, attraverso il personale medico sotto indicato, garantisce le seguenti prestazioni medico – legali a favore del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria a titolo gratuito sulla base delle indicazioni e delle procedure previste in materia dall'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile (dai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e dai Centro per la Giustizia minorile):

1. la richiesta alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente di accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;
2. la partecipazione alla Commissione medica ospedaliera, in qualità di componente, nei casi indicati, dall'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in rappresentanza dell'Amministrazione della giustizia;
3. le certificazioni relative ai periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità causata da uno stato di malattia o convalescenza conseguente a causa di servizio.

Elenco del personale medico individuato per le prestazioni medico - legali

Dott. Filippo Monni

Dott. Filippo Siciliano

Il predetto elenco può essere modificato con il consenso delle parti.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ed è immediatamente efficace.

Sono escluse spese contrattuali.

Rep. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

La presente convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale della Azienda sanitaria      Il provveditore regionale per  
L'Amministrazione penitenziaria  
e/o Il Direttore del Centro per la  
giustizia minorile per il